

## **TI\_GERICHTE 32.2000.107 vom 22. Juni 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-06-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2000.107](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2000.107)

FR: TI\_GERICHTE 32.2000.107 du 22 juin 2001

IT: TI\_GERICHTE 32.2000.107 del 22 giugno 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63) che \_\_\_\_\_ ha presentato un'incapacità del 25% dal luglio 1997 al 31 dicembre 1998 e del 50% dal 1. gennaio 1999. Non vi sono per il resto agli atti validi elementi che potrebbero indurre a far ritenere inattendibile la conclusione circa un'incapacità del 50% a far tempo dal 1. gennaio 1999. Infatti, né al certificato medico del 15 giugno 2000 dell'Ospedale regionale di \_\_\_\_\_ (doc. \_) né alla valutazione del medico curante dell'8 settembre 1999 (doc. AI \_) - attestanti un'incapacità del 100% senza precisa indicazione dei motivi e delle limitazioni che giustificerebbero l'attribuzione di un siffatto grado d'incapacità (la valutazione 8 settembre 1999 del curante è addirittura contraddetta dalla successiva attestazione del 16 giugno 2000 in cui il medesimo sanitario ha indicato un'incapacità duratura e irreversibile del 50%) - non può essere attribuita valenza probatoria decisiva ai fini del presente giudizio. 3.1. Col gravame l'assicurato ha chiesto l'erezione di una perizia medica volta ad accertare il grado d'invalidità. Al proposito si osserva che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292). Nel caso in esame, secondo il TCA, la documentazione medica agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio. 3.2. Il diritto alla rendita deve quindi essere riconosciuto al momento in cui l'assicurato, dopo 360 giorni d'incapacità media al lavoro in misura almeno del 40%,

presenta un'incapacità al guadagno giusta l'art. 28 LAI (cfr. consid. 2.4, 2.5). In concreto l'assicurato raggiunge tale percentuale media dal 1. agosto 1998 al 31 luglio 1999 (5 mesi al 25% e 7 mesi al 50%, pari ad una media retrospettiva del  $475\% : 12 = 39.58$ , arrotondato al 40%, cfr. DTF 122 V 335). Di conseguenza all'assicurato deve essere riconosciuto un quarto di rendita d'invalidità dal 1. agosto 1999 e una mezza rendita d'invalidità dal 1. novembre 1999, in applicazione dell'art. 88a OAI. La rendita completiva per il figlio \_\_\_\_\_ è versata come la rendita cui è connessa conformemente agli artt. 35 LAI e 25 LAVS. 3.3. Dagli atti emerge che il matrimonio di \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_, concluso il \_\_\_\_\_ 1982, è stato sciolto per divorzio con sentenza pretorile 9 dicembre 1999 (doc. \_). Giusta l'art. 34 LAI: " 1 Le persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell'incapacità lavorativa esercitavano un'attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché quest'ultimo non sia legittimato a una rendita di vecchiaia o d'invalidità. La rendita completiva viene però assegnata soltanto se l'altro coniuge: a. presenta almeno un anno intero di contributo; oppure b. ha il domicilio e la residenza abituale in Svizzera. 2 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Esso può estendere la cerchia degli aventi diritto. 3 Le persone divorziate sono parificate a quelle coniugate, qualora provvedano in modo preponderante al mantenimento dei figli loro attribuiti e non possano pretendere per sé stesse una rendita d'invalidità o di vecchiaia. 4 Se il coniuge legittimato alla rendita non provvedere al sostentamento della sua famiglia o se i coniugi vivono separati, la rendita completiva va versata all'altro coniuge, su sua richiesta. In caso di divorzio, la rendita completiva è versata d'ufficio dall'ex-coniuge che non ha diritto alla rendita. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del giudice civile." Il fascicolo non contiene tuttavia gli elementi necessari a valutare se nella fattispecie sono realizzate le premesse giustificanti l'erogazione di una rendita completiva ai sensi del citato disposto di legge. L'incarto deve pertanto essere rinviato all'UAI perché, effettuati gli accertamenti del caso, si pronunci sul diritto alla rendita completiva dal 1. novembre 1999 sino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio e, se del caso, ne stabilisca l'ammontare. Visto l'esito del ricorso \_\_\_\_\_ ha diritto al versamento di fr. 1'500 a titolo di spese ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza d'assistenza giudiziaria introdotta con il gravame (cfr. ad esempio STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.